

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4102 del 06/09/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' VIA EMILIA ROMAGNA N. 7 IN COMUNE DI SASSUOLO (MO). DITTA: CERAMICHE MARCA CORONA SPA. PRATICA: MOPPA1834.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4167 del 03/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0861916 del 04/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Ceramiche Marca Corona spa, c.f. 00628160368, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Sassuolo (MO), località

Via Emilia Romagna n. 7, ad uso industriale e irrigazione aree verdi, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 10162/2013 (cod. MOPPA1834);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione 10162/2013;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che l’allacciamento dell’impianto produttivo aziendale alla condotta idrica ad usi plurimi gestita dal Gruppo HERA, alternativo all’emungimento dai pozzi esistenti, realizzato nel corso dell’anno 2015, è entrato in funzione nell’anno 2016 e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, benché ricada in area di ricarica diretta della falda oltre che con deficit idrico elevato, per cui la concessione può essere assentita nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato disciplinare;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2010/87245 del 24/03/2010);
- Provincia di Modena (PG/2010/199908 del 05/08/2010);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/08/2019 la somma pari a 104,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 15/10/2013, nella misura di 2013,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. MOPPA1834;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ceramiche Marca Corona spa, c.f. 00628160368, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. MOPPA1834, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi entrambi profondità di m 88;
 - ubicazione dei due prelievi: Comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna 7, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 9, mapp. n. 3 e aventi le seguenti coordinate geografiche:
 - pozzo 1 (cod. MOA1087): coordinate UTM RER x: 642010; y: 936902;
 - pozzo 2 (cod. MOA1088): coordinate UTM RER x: 641883; y: 936837;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 80.000,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/08/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2117,48 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2117,48 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Ceramiche Marca Corona spa, c.f. 00628160368 (cod. MOPPA1834).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- a. Pozzo 1 principale (cod. MOA1087) plurifalda di profondità di m 88, con colonna tubolare metallica del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 18,5 posta a -70 metri dal piano campagna, dotato di avampo, contatore volumetrico e pareti filtranti alle profondità comprese tra -36,0 e -41,0; -42,0 e -48,0; -51,0 e -58,0; -59,0 e -67,0; -68,00 e -88,00 metri dal piano di campagna;
- b. Pozzo 2 ausiliario (cod. MOA1088) plurifalda di profondità di m 88, con colonna tubolare metallica del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 18,0 posta a -52 metri dal piano campagna, dotato di avampo, contatore volumetrico e pareti filtranti alle profondità comprese tra -45,0 e -52,0; -53,0 e -62,0; -66,00 e -85,00 metri dal piano di campagna;
- c. Entrambi gli emungimenti dai pozzi nonché l'allacciamento alla condotta ad usi plurimi, dotata di propri contatore volumetrico, confluiscono in una cisterna da 50 mc e da questa alle utenze aziendali.

2. Le due opere di presa, funzionanti alternativamente, sono ubicate in Comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna 7, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 9, mapp. n. 3:

- pozzo 1 principale (cod. MOA1087): coordinate UTM RER x: 642010; y: 936902;
- pozzo 2 ausiliario (cod. MOA1088): coordinate UTM RER x: 641883; y: 936837.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dai pozzi, con un massimo storico misurato di circa 88.700 mc, è destinata ad uso industriale per la produzione di smalti (gres porcellanato) su tre linee di squadratura, per il lavaggio delle linee di smalteria e per l'irrigazione delle aree verdi aziendali. Entrambi gli emungimenti sono ridotti grazie all'allacciamento alla condotta ad usi plurimi, realizzato in alternativa al funzionamento dei pozzi, e al sistema di riciclo delle acque di processo depurate.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 80.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 2,5 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Secchia – libero (codice 0120ER-DQ1-CL).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale n. 1018766103 oppure sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi per la misurazione del volume di acqua derivata dai due pozzi e dalla condotta idrica per usi plurimi gestita dal Gruppo HERA nonché a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Monitoraggi e limitazione degli emungimenti**– Il concessionario è tenuto a comunicare i risultati rilevati entro il 30 aprile di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, delle verifiche chimico-fisiche delle acque dai pozzi, delle acque di processo e dell'acqua prelevata dalla rete ad usi plurimi, in particolare per quel che attiene alla conducibilità elettrica che condiziona la reologia delle barbotine e la conduzione della fase di macinazione dell'impasto. Al fine di limitare gli emungimenti in un'area con deficit idrico elevato, **il concessionario è tenuto ad incrementare la fornitura di acqua dalla rete ad usi plurimi di almeno 10.000 mc annui.**

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.